

Prot. N. ACIU.2013.256

Roma li, 12/03/2013

- All' **Organismo Pagatore AGEA**  
Sede
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via S. Donato, 42/1  
50127 FIRENZE
- All' **A.G.R.E.A.**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **A.V.E.P.A**  
Centro Tommaseo  
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p  
35131 PADOVA
- All' **Organismo Pagatore della  
Regione Lombardia**  
Via Fabio Filzi, 22  
20124 MILANO
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO
- All' **ARCEA**  
Via E. Molè  
88100 CATANZARO
- Agli **Assessorati all'Agricoltura  
delle Regioni e Province  
Autonome**  
LORO SEDI

- Al **C.A.A. di Coordinamento  
Coldiretti S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. di Coordinamento  
Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. di Coordinamento CIA  
S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- Al **Coordinamento CAA AGCI**  
Via Angelo Bargoni, 78  
00153 Roma
- Al **Coordinamento CAA  
c/o CAALPA**  
Via L.Serra, 37  
00153 ROMA
- Al **Coordinamento CAA AIPO**  
Via delle Conce, 20  
00154 ROMA
- All' **UNITAB**  
Via Fabio Massimo,72  
00192 – ROMA
- All' **ONT**  
Via XXIV Maggio,43  
00187 ROMA
- All' **A.P.T.I.**  
Via Raffaele Cadorna, 29  
00187 ROMA
- Alla **S.I.N.**  
Via Salandra, 13  
00185 ROMA

e.p.c. Al **Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali** -  
Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali  
D.G. delle Politiche Comunitarie ed Internazionali di Mercato  
PIUE III  
Via XX Settembre 20  
00185 ROMA

**OGGETTO: Settore Tabacco – Reg. (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 art. 68 - D.M. 29 luglio 2009 - disposizioni applicative – raccolto 2013.**

La presente circolare, in relazione a quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 29 luglio 2009 relativamente al sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco:

- individua i soggetti coinvolti nel processo finalizzato al conseguimento del sostegno specifico
- definisce le modalità operative in materia di:
  - riconoscimento delle Associazioni di produttori – PARTE I°
  - riconoscimento delle imprese di prima trasformazione del tabacco – PARTE II°
  - fascicolo aziendale – PARTE III°
  - contrattazione – PARTE IV°
  - consegne – PARTE V°
  - contratti e consegne tabacco proveniente da paese comunitario – PARTE VI°
  - pagamento aiuto – PARTE VII°
  - controlli – PARTE VIII°
  - scadenziario - PARTE IX° -

**Soggetti coinvolti nel processo finalizzato al conseguimento del sostegno specifico**

- Associazioni di produttori riconosciute ai sensi del d.lgs. N. 102 del 27 maggio 2005 (di seguito denominate Associazioni)
- Unioni riconosciute ai sensi del d.lgs. N. 102 del 27 maggio 2005 (di seguito denominate Unioni)
- Imprese di prima trasformazione (di seguito denominate imprese) che hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento da parte dell'Organismo pagatore competente così come riportato nella PARTE II della presente circolare
- Imprese di manifattura (di seguito denominate manifatture): l'impresa industriale in cui viene eseguito il processo di lavorazione manualmente o per mezzo di macchine, necessario alla trasformazione della materia prima in manufatto
- Società affiliate all'impresa di manifattura (di seguito denominate società affiliate): trattasi di società appartenenti ad un'impresa di manifattura.

## **PARTE I° - RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E UNIONI**

Le Associazioni ai sensi del d.lgs. N. 102 del 27 maggio 2005, in proprio o per il tramite delle loro Unioni, possono sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese, manifatture o società affiliate nel settore del tabacco ai sensi dell'art. 7, allegati 2 e 3, del citato D.M. 29 luglio 2009.

Le Associazioni o le Unioni ammesse alla contrattazione sono quelle riconosciute a tutto il **30 aprile** dell'anno del raccolto di cui trattasi. L'attestato di riconoscimento deve essere presentato all'Organismo pagatore competente, in base alla sede legale dell'Associazione stessa o dell'Unione, entro il **7 maggio**.

L'Organismo Pagatore richiede alle autorità competenti al riconoscimento delle Associazioni e delle Unioni se permangono o meno i requisiti per il riconoscimento dandone riscontro alle stesse.

L'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'Associazione o dell'Unione, entro il 7 maggio dell'anno del raccolto di cui trattasi, acquisisce la base associativa delle Associazioni stesse o delle Unioni ed entro il successivo 13 maggio la trasmette telematicamente all'AGEA.

L'AGEA effettua le verifiche finalizzate all'individuazione dei produttori presenti in più associazioni o unioni e trasmette entro il 15 maggio all'Organismo Pagatore competente la base associativa consolidata e l'elenco dei soci risultati associati ad una o più associazioni o più Unioni

Si precisa che l'Unione, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma di riferimento (d.lgs. n. 102 del 27 maggio 2005) può contrattare prodotto di associazioni non aderenti alla propria base associativa.

## **PARTE II° RICONOSCIMENTO IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE**

L'impresa, la manifattura, la società affiliata, con sede legale in Italia, che richiede il riconoscimento quale impresa di prima trasformazione al fine di sottoscrivere contratti di coltivazione con Associazioni o per il tramite delle loro Unioni, sono riconosciute dall'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa, della manifattura o della società affiliata.

Ai fini del riconoscimento, impresa, manifattura o società affiliata, devono avere i seguenti requisiti:

A. Il possesso di uno stabilimento di trasformazione, almeno fino al **31/12/2014**, a titolo di:

- proprietà;
- affitto;
- comodato;
- altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità.

Lo stabilimento di trasformazione è considerato tale se alla data di sottoscrizione della domanda di riconoscimento è costituito da:

- impianto industriale comprendente macchinari adeguati al gruppo di varietà da trasformare, quali:
  - a) nastro di alimentazione
  - b) silos di miscelazione
  - c) umidificatore - spulardatore

- d) nastri di cernita
- e) pressa e linea di confezionamento
- f) laboratorio di analisi con umidmetro
- g) galleria continua di essiccazione, necessaria per la trasformazione dei tabacchi dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04.

- B** La gestione di uno stabilimento, in nome e per conto proprio, comporta:
- la responsabilità di un amministratore o di un suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa, compresa quella inerente l'amministrazione diretta della maggior parte del personale utilizzato; nel caso in cui il riconoscimento è richiesto da un soggetto giuridico associato, il criterio di cui al precedente comma si ritiene soddisfatto anche se adempiuto dai singoli soci;
  - la responsabilità della gestione degli impianti dello stabilimento, da parte di un tecnico espressamente designato.
- C** L'essere nel pieno e libero esercizio della propria attività.
- D** la prima trasformazione deve avvenire esclusivamente in impianti di trasformazione ubicati su territorio italiano.

Si specifica che se la manifattura o la società affiliata nonché l'impresa di prima trasformazione riconosciuta nel 2012 non richiede il riconoscimento nel 2013 quale impresa di prima trasformazione e sottoscrive un contratto di coltivazione direttamente con Associazioni o per il tramite delle loro Unioni deve indicare nel contratto stesso l'impresa di prima trasformazione riconosciuta che materialmente ritira e lavora il prodotto.

### **Magazzini di deposito tabacchi in colli o sciolto**

Le imprese, le manifatture, le società affiliate riconosciute che possiedono magazzini di prima trasformazione con capacità di stoccaggio insufficiente al quantitativo di tabacco che intendono trasformare devono, contestualmente alla domanda di riconoscimento, indicare i magazzini di deposito allegando la seguente documentazione:

- planimetria del magazzino;
- titolo di possesso, debitamente registrato, da cui risulti la disponibilità e il periodo di utilizzo da parte dell'impresa;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28/12/2000), sottoscritta dal legale rappresentante, con l'attestazione che per il deposito, le competenti autorità, hanno rilasciato le attestazioni relative alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro.
- dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'Organismo Pagatore competente territorialmente;

## Centri di raccolta e/o acquisto

Un'impresa, una manifattura o una società affiliata può richiedere che la consegna del tabacco sia effettuata anche presso un centro d'acquisto riconosciuto. A tal fine è necessario che, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista, tali soggetti richiedano, all'Organismo Pagatore competente per territorio, il riconoscimento del centro d'acquisto stesso.

Il centro d'acquisto si configura come un vero e proprio magazzino di ricevimento, collegato a quello di prima trasformazione in quanto dotato di attrezzature (bilancia e umidmetro) atte a definire il peso netto del tabacco.

Per quanto su esposto, pertanto, è necessario che le richieste di apertura dei centri d'acquisto da parte delle imprese di prima trasformazione siano inoltrate, **30 giorni prima dell'inizio delle consegne** per un dato magazzino di trasformazione, all'Organismo Pagatore competente territorialmente.

La domanda di apertura dei centri, con l'indicazione dell'ubicazione dei centri stessi deve pervenire presso l'Organismo Pagatore, corredata della documentazione di seguito elencata:

- planimetrie del magazzino destinato a centro d'acquisto;
- titolo di possesso del magazzino debitamente registrato, da cui risulti la piena disponibilità e il periodo di utilizzo dello stesso da parte dell'impresa, della manifattura o della società affiliata; nel caso in cui il centro d'acquisto sia di proprietà dei citati soggetti è sufficiente ai fini dell'attestazione della proprietà dell'immobile, che il legale rappresentante sottoscriva l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'Associazione contraente, con la quale la stessa dà il proprio assenso all'utilizzo del centro d'acquisto autorizzato, in alternativa al centro del magazzino di trasformazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 del d.p.r. n.445 del 28/12/2000), sottoscritta dal legale rappresentante, con l'attestazione che per il centro d'acquisto, le competenti autorità, hanno rilasciato le attestazioni relative alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un centro d'acquisto, da parte degli Organismi Pagatori competenti per territorio, è subordinato alla presentazione dei documenti suddetti, alla verifica tecnica disposta dall'Organismo Pagatore stesso ed al rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) il centro d'acquisto deve essere ubicato ad una distanza dal magazzino di trasformazione superiore a Km. 50; i centri d'acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di trasformazione devono essere ubicati, tra di loro, ad una distanza superiore ai Km. 50; la richiesta di un centro d'acquisto che non rispetti le distanze sopra indicate non potrà essere accolta. Tuttavia, se i quantitativi di tabacco che saranno conferiti dai produttori presso i centri d'acquisto richiesti saranno pari ad almeno Kg. 500.000 di tabacco contrattato, i limiti sopra indicati sono ridotti a km. 20.

La consegna del prodotto presso il centro d'acquisto avviene alla presenza del produttore interessato. Non è consentito delegare terze persone, ad eccezione di casi particolari, d'inderogabile necessità. La delega dovrà risultare da procura notarile.

- b) il centro d'acquisto deve disporre di tutte le attrezzature idonee per la presa in carico del tabacco ricevuto, strumenti di pesatura e di determinazione del tasso di umidità
- c) il tabacco dal centro d'acquisto è trasferito presso magazzini di deposito o di trasformazione dell'impresa, della manifattura o della società affiliata in base a proprie esigenze commerciali;
- d) il trasferimento di cui sopra, se avviene entro il 15 marzo dell'anno del raccolto di cui trattasi, dovrà evidenziare in una specifica distinta:
  - il nome del produttore;
  - il numero dei colli consegnati;
  - il gruppo varietale, oggetto della spedizione.

Si precisa che il produttore che inizia la consegna presso il centro d'acquisto deve concludere le consegne presso il centro stesso

### **Modalità per ottenere il Certificato di riconoscimento per il raccolto 2013 e successivi**

Al fine di ottenere il riconoscimento, è necessario far pervenire all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa, della manifattura o della società affiliata, secondo le modalità dallo stesso definite, la relativa richiesta **entro e non oltre il termine del 15 aprile dell'anno del raccolto di cui trattasi** (farà fede il timbro postale di arrivo).

La manifattura o la società affiliata nonché le imprese di prima trasformazione riconosciute nel 2012 che non richiedono il riconoscimento quale impresa di trasformazione nel 2013 devono entro la citata data comunicare all'Organismo pagatore competente in base alla propria sede sociale l'intento di sottoscrivere contratti di coltivazione.

### **Verbale di idoneità**

Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento per il raccolto **2012** dovranno comunicare, mediante autocertificazione, all'Organismo pagatore competente di aver o meno apportato modifiche a quanto dichiarato per il raccolto 2011 stesso e quanto richiesto al succitato punto D.

Le nuove imprese che richiedono il riconoscimento per il raccolto 2013 dovranno richiedere all'Organismo pagatore competente il sopralluogo presso gli stabilimenti ed i magazzini per cui si chiede il riconoscimento.

### **Rilascio del Certificato di Riconoscimento per il raccolto 2013 e successivi**

L'Organismo Pagatore competente:

- rilascia il Certificato di Riconoscimento **entro il 24 aprile dell'anno del raccolto di cui trattasi** alle nuove imprese che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dalla presente circolare;
- conferma il riconoscimento alle imprese per le quali non risulta alcuna variazione rispetto a quanto comunicato per il raccolto 2012.

L'impresa di prima trasformazione è tenuta a comunicare, tempestivamente, all'Organismo pagatore competente eventuali variazioni ai requisiti che hanno generato il rilascio del Certificato di Riconoscimento.

## **Controlli sul pagamento del prezzo d'acquisto**

Le imprese, le manifatture o le società affiliate sono soggette a controlli amministrativi, che si aggiungono a quelli tecnici di magazzino, intesi a verificare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento nonché le modalità ed i tempi del pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco alle associazioni di produttori contraenti che non può superare i 30 giorni dall'avvenuta consegna del tabacco da parte dei produttori stessi.

L'impresa, la manifattura o la società affiliata che non provvede al pagamento del prezzo nel termine di 30 giorni dalla consegna non può sottoscrivere contratti di coltivazione per il raccolto successivo. La verifica è effettuata a cura dell'Organismo pagatore competente. Essa deve essere svolta secondo modalità e tempi che consentano l'eventuale applicazione della predetta sanzione, qualora necessario.

## **PARTE III° - FASCICOLO AZIENDALE**

Il produttore di tabacco deve aggiornare e validare il proprio fascicolo aziendale in quanto le particelle dichiarate coltivate a tabacco saranno oggetto della contrattazione.

L'aggiornamento e la validazione del fascicolo aziendale sono effettuate presso l'Organismo Pagatore competente territorialmente. Tale attività è propedeutica alla sottoscrizione del contratto di coltivazione tra l'associazione di appartenenza e l'impresa di trasformazione.

L'Associazione di produttori di tabacco utilizza nella contrattazione esclusivamente le informazioni delle particelle catastali, con superfici coltivate a tabacco, inserite come superficie seminabile nel fascicolo aziendale. Se i dati riferiti ad una particella non sono correttamente indicati deve preventivamente procedersi alla rettifica dei dati errati nel fascicolo aziendale, e solo successivamente reinserire i dati stessi nel contratto entro il termine del 15 maggio dell'anno del raccolto.

## **PARTE IV° - CONTRATTO DI COLTIVAZIONE**

Il contratto di coltivazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 29 luglio 2009 è stipulato tra un'impresa o una manifattura o una società affiliata ed un'associazione o Unione. L'impresa, la manifattura o la società affiliata può sottoscrivere per il tabacco dello stesso gruppo varietale più contratti di coltivazione con la medesima associazione o unione fermo restando che il quantitativo indicato su tali contratti non sia inferiore a Kg. 500.000 e che i produttori soci non siano presenti in più contratti.

Il contratto di coltivazione è:

- **stipulato entro il 15 giugno** dell'anno del raccolto a cui si riferisce, fermo restando che le particelle interessate alla coltivazione del tabacco siano presenti nel fascicolo aziendale e nella domanda unica del produttore;
- **trasmesso entro e non oltre il 27 giugno** dell'anno del raccolto a cui si riferisce, all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'Associazione.

I contratti stipulati successivamente al 15 giugno e/o presentati successivamente al 27 giugno saranno ritenuti nulli agli effetti del diritto al pagamento dell'aiuto specifico di cui all'art. 7 del D.M. del 29 luglio 2009.



### **Tabacco gruppi varietali 01-02-03-04 - Allegato 2 D.M. 29 luglio 2009- .**

I contratti di coltivazione devono contenere almeno tutti i requisiti previsti dall'allegato 2 del citato D.M. per quanto riguarda i gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 ad esclusione del Nostrano del Brenta, evidenziando, nelle ultime due classi merceologiche, il tabacco con le seguenti caratteristiche:

- Marcati difetti di cura;
- Evidenti elementi di immaturità;
- Massiccia presenza di colore verde intenso (**solo per gruppo varietale 01 e 02**).

Il tabacco che presenta le sopra indicate caratteristiche sarà automaticamente escluso dall'aiuto specifico.

In ogni caso, si considera comunque tabacco non ammissibile alla commercializzazione, e pertanto escluso dal pagamento dell'aiuto specifico, il prodotto che presenti le seguenti anomalie:

- Gravi difetti di integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;
- Superficie fogliare colpita per più del 25% da malattie o alterazioni provocate da parassiti;
- Presenza di residui di antiparassitari;
- Foglie placcate, ammuffite o marcite;
- Foglie di germogli;
- Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;
- Foglie sporche con terra aderente;
- Foglie il cui tasso d'umidità supera i limiti di tolleranza fissati dall'allegato 2.

### **Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta - Allegato 3 D.M. 29 luglio 2009- .**

I contratti di coltivazione devono inoltre contenere almeno tutti i requisiti previsti dall'allegato 3 del citato D.M. per quanto riguarda il Kentucky per fascia ed il Nostrano del Brenta.

Per il tabacco Nostrano del Brenta, il contratto di coltivazione deve contenere, nelle classi merceologiche, la specifica relativa alla "fascia", "ricavo fascia", "ripieno pesante" e "ripieno leggero".

Inoltre, il contratto di coltivazione dovrà evidenziare, nelle ultime due classi merceologiche, il tabacco con le seguenti caratteristiche:

- Marcati difetti di cura;
- Evidenti elementi di immaturità.

Il tabacco che presenta le sopra indicate caratteristiche sarà automaticamente escluso dall'aiuto specifico.

In ogni caso, si considera comunque tabacco non ammissibile alla commercializzazione, e pertanto escluso dal pagamento dell'aiuto specifico, il prodotto che presenti le seguenti anomalie:

- Frammenti di foglie, foglie molto danneggiate;
- Gravi difetti di integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;
- Superficie fogliare colpita per più del 25% da malattie o alterazioni provocate da parassiti;

- Presenza di residui di antiparassitari;
- Foglie placcate, ammuffite o marcite;
- Foglie di germogli;
- Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;
- Foglie sporche con terra aderente;
- Foglie il cui tasso d'umidità supera i limiti di tolleranza fissati dall'allegato 3.

Il contratto dovrà inoltre riportare l'obbligo dell'impresa di prima trasformazione di pagare il prezzo d'acquisto nel termine di 30 giorni dalla consegna.

### **Tipologie di Contratto di coltivazione**

Le tipologie di contratto sono le seguenti:

- **C1:** Si riferisce al contratto che una Associazione o Unione stipula con una impresa di manifattura o una società a quest'ultima collegata acquirente che non ha richiesto il riconoscimento ed indica nel contratto stesso l'impresa di prima trasformazione riconosciuta, che materialmente ritira e lavora il prodotto.
- **C2:** si riferisce al contratto che una Associazione o Unione stipula con un'impresa di trasformazione o un'impresa di manifattura o una società a quest'ultima collegata acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità dei contratti di coltivazione sottoscritti da un **determinato numero dei propri soci**;
- **DC2:** si riferisce al contratto di coltivazione che lega, per un determinato raccolto e gruppo varietale:
  1. l'associato, socio diretto o per tramite di altra associazione a sua volta associata, **all'associazione o unione riconosciuta** di appartenenza;
  2. il produttore socio di una cooperativa di produzione, alla medesima cooperativa di produzione;
- **DC2A:** si riferisce al contratto di coltivazione che una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata associazione riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con l'associazione o il consorzio medesimo, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità dei contratti di coltivazione a loro volta sottoscritti dai propri soci produttori. Tale tipologia di contratto è quello che utilizza l'Unione con le associazioni socie ed è utilizzabile anche tra l'Unione ed Organizzazioni di produttori non aderenti.

Le imprese, le manifatture o le società affiliate potranno stipulare contratti solo ed esclusivamente per i gruppi varietali di cui ai rispettivi certificati di riconoscimento.

Le parti hanno facoltà di stipulare i contratti con l'aggiunta di clausole specifiche purché non in contrasto con quanto previsto dal D.M. del 29 luglio 2009 e dalla presente circolare.

## **Trasmissione dei Contratti di Coltivazione all'Organismo pagatore**

Le Associazioni o le Unioni contraenti dovranno provvedere:

- alla consegna dei contratti presso la sede dell'Organismo Pagatore competente territorialmente come innanzi specificato, **entro il 27 giugno**;
- alla trasmissione telematica dei dati contenuti nei contratti **entro e non oltre il 20 giugno** secondo le procedure poste in essere dall'Organismo pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'associazione.

Le Associazioni o le Unioni contraenti dovranno consegnare i contratti di tipo **C1** e **C2**, corredati dalla stampa riportante il nominativo dei propri associati e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie.

Ai contratti presentati dalle associazioni o dalle unioni deve essere allegata una delibera dell'Assemblea dei Soci, o del Consiglio se espressamente previsto dallo Statuto, con la quale si stabiliscono:

- a) i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo
- b) il disciplinare di produzione che riporta le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 e/o 3 del D.M. del 29 luglio 2009
- c) la evidenziazione, per i gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 delle ultime due classi merceologiche, i cui quantitativi sono esclusi dall'aiuto specifico, che presentino le seguenti caratteristiche:
  - Marcati difetti di cura;
  - Evidenti elementi di immaturità;
  - Massiccia presenza di colore verde intenso
- d) la evidenziazione che, in ogni caso, si considera comunque tabacco non ammissibile alla commercializzazione il prodotto che presenti le anomalie precedentemente citate.
- e) l'impegno dell'Associazione, delle Unioni e dei singoli produttori soci a fornire all'Organismo pagatore, in sede di controllo, pena l'esclusione dal diritto all'aiuto, le fatture di acquisto delle sementi e/o delle piantine di tabacco.

Si precisa che i contratti di coltivazione devono essere conservati e catalogati da parte delle associazioni o unioni, unitamente alla documentazione probatoria richiesta.

I contratti di coltivazione in originale dovranno essere conservati in apposito dossier, unicamente presso le sedi delle Associazioni o Unioni riconosciute, e non presso le sedi delle Associazioni ad esse aderenti.

I produttori e le associazioni aderenti ad una Unione che risulteranno non regolarmente associati ad Associazioni o Unioni riconosciute, non potranno sottoscrivere contratti.

I produttori che risultano associati non potranno stipulare contratti di coltivazione individuali con imprese di trasformazione; in caso ciò avvenisse, i coltivatori medesimi perderanno totalmente il diritto a percepire l'aiuto specifico.

Il rispetto delle precedenti disposizioni sarà verificato al momento dell'acquisizione informatica dei dati relativi ai contratti.

Inoltre, il produttore contraente è tenuto ad indicare, sul proprio contratto, l'ubicazione (via, contrada, località o particella catastale e comune) delle strutture di cura, di stendaggio e di deposito del tabacco. Per quanto riguarda il deposito del tabacco, se questo avviene in locali utilizzati da più produttori, è necessario che le rispettive produzioni restino, per tutto il periodo del deposito stesso, fisicamente individuabili tramite apposizione di un cartellino contenente le generalità del produttore, il raccolto ed il gruppo varietale di appartenenza.

Qualora, in occasione di eventuali controlli, venisse accertato il mancato rispetto della suddetta disposizione, i quantitativi di prodotto immagazzinati saranno esclusi dal diritto all'aiuto specifico.

### **Cambio di Titolarità dei Contratti di Coltivazione**

Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è consentito. Tuttavia, qualora un'impresa o una manifattura o una società affiliata non potesse, per cause indipendenti dalla propria volontà tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, deve darne formale e motivata comunicazione alla controparte ed all'Organismo Pagatore competente territorialmente che, effettuata l'istruttoria della richiesta ed acquisita la documentazione che lo stesso Organismo pagatore riterrà opportuno individuare per tale finalità, valuta la possibilità di autorizzare o meno il cambio di referente onde assicurare il regolare prosieguo delle operazioni di ricevimento. Il cambio di referente dovrà essere formalizzato con un'apposita appendice contrattuale.

Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:

- **se richiesta dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;**
- **se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.**

L'impresa o la manifattura o la società affiliata che non tiene fede ai propri impegni contrattuali non potrà sottoscrivere contratti di coltivazione a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.

### **PARTE V° - CONSEGNE**

Il controllo delle partite di tabacco presso i magazzini di prima trasformazione e/o i centri d'acquisto interessa tutte le consegne effettuate dai produttori dal 1° settembre al 15 marzo, in virtù di un contratto di coltivazione sottoscritto dalla propria associazione di produttori riconosciuta con una data impresa di prima trasformazione riconosciuta o una impresa di manifattura o una società affiliata a quest'ultima.

Si precisa che per partita si intende ogni operazione commerciale che comporti, da parte di ciascun produttore, una fornitura di tabacco ad un'impresa di trasformazione, sulla base di un contratto di coltivazione.

L'impresa o la manifattura o la società affiliata per magazzino di trasformazione e/o centro d'acquisto, deve comunicare all'Organismo pagatore l'inizio delle attività connesse al controllo delle consegne.

L'associazione e l'impresa o la manifattura o la società affiliata stabiliscono, all'atto della consegna, il peso netto di tabacco ammissibile alla consegna stessa, il valore, per grado qualitativo attribuito e redigono un bollettino di perizia completo di tutti gli elementi, quantitativi, qualitativi e di valore, per grado qualitativo, determinato per il tabacco oggetto di consegna, evidenziando i quantitativi attribuiti alle ultime due classi merceologiche, per i gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 che saranno esclusi automaticamente dal beneficio dell'aiuto specifico.

I dati contenuti nel bollettino di perizia, devono essere trasmessi giornalmente dall'Associazione o dall'Unione all'Organismo pagatore competente, utilizzando le procedure messe a disposizione dallo stesso.

Tutta la documentazione relativa alla consegna (bollettino di perizia, cartellino della pesatura e determinazione del fuori grado, delle sostanze e dei risultati delle prove di umidità accertate) deve essere custodita dall'Associazione dei produttori o l'Unione, dal produttore e dall'impresa di trasformazione e messa a disposizione dell'Organismo pagatore in caso di controlli.

Il produttore associato, effettua la consegna del tabacco greggio secco allo stato sciolto, esclusivamente nel magazzino di prima trasformazione o nel centro di raccolta/acquisto. Pertanto, il produttore che effettua più consegne di tabacco è tenuto a consegnare la sua intera produzione nel luogo di controllo dove ha effettuato la prima consegna.

Gli Organismi pagatori trasmettono i dati dei bollettini di perizia all'Agea telematicamente entro il 15 marzo dell'anno di raccolta a cui si riferiscono, ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto specifico spettante ad ogni singolo produttore in relazione ai plafond di cui ai punti 1 e 5 dell'art. 7 del D.M. 29 luglio 2009.

L'Agea, effettuate le dovute verifiche ai fini del rispetto delle somme disponibili per il pagamento dell'aiuto specifico, determina gli importi spettanti ai singoli produttori, escludendo automaticamente dal calcolo i quantitativi di tabacco attribuiti, in sede di perizia, per i tabacchi del gruppo varietale 01, 02, 03 e 04 alle ultime due classi merceologiche e li comunica agli Organismi pagatori per il successivo pagamento dell'aiuto specifico di cui all'art. 7 del citato D.M.

## **PARTE VI° CONTRATTI E CONSEGNE TABACCO PROVENIENTE DA PAESE COMUNITARIO**

Le imprese di prima trasformazione devono presentare i contratti di coltivazione stipulati con agricoltori e/o associazioni di produttori di un Paese comunitario all'Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'impresa stessa.

Le consegne di tabacco connesse ai citati contratti devono essere certificate dal responsabile legale dell'impresa mediante specifica dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000. Tale dichiarazione deve contenere, distintamente per singolo produttore, il quantitativo lordo di tabacco consegnato ed il relativo peso netto determinato dall'impresa all'atto della consegna.

La dichiarazione deve essere trasmessa entro la settimana successiva alla chiusura delle consegne all'Organismo pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'impresa, con le modalità stabilite dal medesimo.

## **PARTE VII° - PAGAMENTO AIUTO SPECIFICO**

Il versamento dell'aiuto specifico di cui all'art. 7 del D.M. 29 luglio 2009 è condizionato alla trasmissione telematica, da parte delle Associazioni di produttori, dei dati relativi al pagamento del prezzo d'acquisto da parte delle imprese o dalle manifatture o delle società affiliata in relazione alle consegne di tabacco effettuate.

Il pagamento del prezzo all'Associazione deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario e/o postale. Non è richiesta la prova del versamento del prezzo d'acquisto nei casi in cui l'impresa di trasformazione firmataria del contratto sia oggetto di procedura/sentenza di fallimento o procedura equivalente o di messa in mora da parte dell'Associazione per mancato pagamento del prezzo; tale ultima eventualità si ha qualora non sia rispettato, da parte dell'impresa stessa, il termine di pagamento di trenta giorni dalla data di effettiva consegna del tabacco da parte del produttore socio.

L'Agea, determinati gli importi spettanti ai produttori, come innanzi specificato, trasmette a ciascun Organismo Pagatore i dati relativi ai produttori di competenza, ai fini della liquidazione delle somme direttamente ai produttori aventi diritto.

## **PARTE VIII° - CONTROLLI**

### **Tipologia di controllo**

Le attività di controllo si articolano in:

- Amministrative;
- Tecniche.

#### **A) CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

I controlli amministrativi **sono indirizzati:**

- 1) al produttore nell'ambito del SIGC di cui al Reg. CE n. 1122/2009
- 2) alle imprese, alle manifatture o alle società affiliate;
- 3) alle Associazioni, alle Unioni.

#### **Controlli amministrativi sulle Imprese di trasformazione**

Tali controlli hanno la finalità di verificare il rispetto dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento a sottoscrivere contratti di coltivazione da parte delle imprese, delle manifatture o delle società affiliate ed in particolare riguardano:

1. il rispetto dei termini di pagamento, da parte dell'impresa, della manifattura o della società affiliata, all'Associazione o all'Unione, del prezzo contrattuale (30 giorni dalla consegna) in relazione all'esito della valutazione effettuato alla consegna del tabacco ed al valore attribuito, in sede contrattuale, ad ogni singolo grado qualitativo; tale controllo riguarda il 20% delle transazioni economiche tra impresa ed associazione dei produttori o Unioni e può essere effettuato anche presso le Associazioni di produttori o le Unioni;
2. le misure di controllo supplementari necessarie al fine di evitare che vengano versati aiuti non dovuti per il tabacco secco allo stato sciolto originario o proveniente da Paesi terzi.

#### **Controlli amministrativi sulle Associazioni dei produttori**

Tali controlli riguardano:

- la corretta tenuta, da parte dell'Associazione o dell'Unione della documentazione relativa al produttore socio;
- la corretta erogazione ai soci del prezzo d'acquisto, ed il rispetto delle relative modalità di pagamento (bonifico bancario o postale) entro trenta giorni dall'accredito delle somme ricevute dall'impresa di trasformazione; tale controllo riguarda il 25% delle transazioni economiche tra associazione e il singolo produttore associato e tra le Unioni e proprie associate compreso i produttori

- le misure di controllo supplementari necessarie al fine di evitare che vengano versati aiuti non dovuti per il tabacco secco allo stato sciolto originario o proveniente da Paesi terzi

Le risultanze dei controlli amministrativi sono trasmesse dall'Organismo Pagatore alle Regioni competenti per territorio al fine del mantenimento o meno del riconoscimento.

## B) CONTROLLI TECNICI OGGETTIVI

I controlli tecnici hanno lo scopo di accertare:

1. che il tabacco secco allo stato sciolto sia del raccolto oggetto del contratto e provenga dalle zone di produzione, di cui all'allegato 2 e 3 del D.M. del 29 luglio 2009;
2. che il prodotto corrisponda alle caratteristiche tecniche di cui ai citati allegati;
3. che le associazioni e le imprese, le manifatture e la società affiliata esercitino la loro attività nel rispetto della normativa vigente e dei tempi d'attuazione stabiliti dalla stessa;
4. che il tabacco oggetto di consegna si trovi depositato presso i locali di cura o di deposito indicati dal produttore nel contratto di coltivazione e/o impegno di coltivazione;
5. che il tabacco sia stato effettivamente prodotto così come richiesto del Reg. CE n. 1122/2009.

I controlli tecnici da espletare si differenziano, per tipologia, in:

### **1. controllo del tabacco greggio secco allo stato sciolto:**

- nei locali di cura o deposito del produttore;

Questa tipologia di controllo è effettuata a campione ed interessa i quantitativi di tabacco giacenti presso le strutture aziendali dichiarate dai produttori nei contratti e/o impegni di coltivazione. Il campione è selezionato dall'AGEA ed è implementato su segnalazione specifica degli Organismi Pagatori. Il campione è pari almeno al 1% degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto.

- nei magazzini di prima trasformazione e/o nei centri di raccolta o acquisto;

Questa tipologia di controllo è da configurare quale controllo inopinato inteso a verificare le giacenze di tabacco presenti all'atto del controllo tenendo conto delle consegne già effettuate, del tabacco secco greggio allo stato sciolto dei raccolti precedenti e dei quantitativi di tabacco già avviati alla trasformazione. Il tabacco greggio secco sciolto dei raccolti precedenti, eventualmente presenti in magazzino, deve essere fisicamente e fiscalmente separato dai locali ove avvengono le consegne e le operazioni di prima trasformazione del tabacco del raccolto di cui trattasi. La verifica delle giacenze verrà effettuata in tutti i magazzini anche di imprese non riconosciute. Nei centri di raccolta o acquisto non possono esservi giacenze di tabacco di raccolti precedenti. Si ribadisce che all'interno dei locali oggetto di riconoscimento da parte dell'Organismo pagatore non possono esserci aree o dipendenze esenti dal controllo.

## PARTE IX° - SCADENZARIO

<b>RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E UNIONI</b>	
<b>Entro il</b>	<b>Scadenza amministrativa</b>
<b>30 aprile</b>	Riconoscimento delle Associazioni e delle Unioni ammesse alla contrattazione (pag. 4)
<b>7 maggio</b>	Presentazione da parte dell'Associazione stessa o dell'Unione all'Organismo pagatore competente dell'attestato di riconoscimento (pag. 4)
<b>7 maggio</b>	Acquisizione da parte dell' Organismo Pagatore della base associativa delle Associazioni o delle Unioni (pag. 4)
<b>13 maggio</b>	Trasmissione da parte dell'Organismo Pagatore della base associativa all'AGEA (pag. 4)
<b>15 maggio</b>	Trasmissione da parte dell'AGEA all'Organismo Pagatore della base associativa consolidata dopo le verifiche finalizzate all'individuazione dei produttori presenti in più associazioni o unioni (pag.4)
<b>RICONOSCIMENTO IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE</b>	
<b>Entro il</b>	<b>Scadenza amministrativa</b>
<b>15 aprile</b>	Trasmissione della richiesta di riconoscimento come impresa di prima trasformazione all'Organismo Pagatore competente (pag. 7)
	Comunicazione da parte imprese di prima trasformazione riconosciute nell'anno precedente all'Organismo Pagatore competente della richiesta di sottoscrivere contratti di coltivazione
<b>24 aprile</b>	Rilascio del Certificato di Riconoscimento da parte dell'Organismo Pagatore alle nuove imprese (pag.7)
	Conferma del riconoscimento alle imprese per le quali non risulta alcuna variazione rispetto all'anno precedente (pag.7)
<b>CONTRATTO DI COLTIVAZIONE</b>	
<b>Entro il</b>	<b>Scadenza amministrativa</b>
<b>15 giugno</b>	Termine ultimo della stipula del contratto di coltivazione relativo all'anno del raccolto a cui si riferisce (pag.8)
<b>27 giugno</b>	Trasmissione del contratto di coltivazione all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'Associazione (pag.8)
<b>20 giugno</b>	Trasmissione telematica dei dati contenuti nei contratti secondo le procedure poste in essere dall'Organismo pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'associazione (pag. 10)
<b>CONSEGNE</b>	
<b>Entro il</b>	<b>Scadenza</b>
<b>15 marzo successivo a quello del raccolto di cui trattasi</b>	Termine ultimo per le consegna delle partite di tabacco presso i magazzini di prima trasformazione e/o i centri d'acquisto.

**IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO**  
**F. Martinelli**